



# COMUNE DI CORTENUOVA

(Provincia di Bergamo)

## **REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2018

## INDICE

### PARTE PRIMA

#### EROGAZIONE DI BENEFICI E CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE

*Articolo 1* ó Oggetto e finalità

*Articolo 2* ó Destinatari

*Articolo 3* ó Modalità di accesso

*Articolo 4* ó Valutazione delle domande di ammissione e procedure di erogazione

*Articolo 5* ó Criteri Erogazione di contributi economici

*Articolo 6* ó Attività e inclusione sociale

*Articolo 7* ó Concessione di contributi economici erogati a nuclei familiari in cui sono presenti minori

*Articolo 8* ó Controlli

*Articolo 9* ó Amministrazione Trasparente

*Articolo 10* ó Esclusioni

### PARTE SECONDA

#### ALTRE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI

*Articolo 11* ó Oggetto

*Articolo 12* ó Finalità

*Articolo 13* ó Definizioni

*Articolo 14* ó Materie escluse dall'ambito di applicazione

*Articolo 15* ó Soggetti beneficiari

*Articolo 16* ó Soggetti non beneficiari

*Articolo 17* ó Criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio

*Articolo 18* ó Richiesta e concessione di contributi

*Articolo 19* ó Richiesta e concessione di vantaggi economici

*Articolo 20* ó Richiesta e concessione del patrocinio

*Articolo 21* ó Obblighi dei soggetti beneficiari

*Articolo 22* ó Promozione e divulgazione delle forme di sostegno

*Articolo 23* ó Rendicontazione

*Articolo 24* ó Controlli

*Articolo 25* ó Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza ed informazione

*Articolo 26* ó Albo dei beneficiari

*Articolo 27* ó Persone temporaneamente dimoranti

### PARTE TERZA ó DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 28* ó Riservatezza e trattamento dei dati personali

*Articolo 29* ó Abrogazioni

*Articolo 30* ó Regolamentazione di servizi

*Articolo 31* ó Entrata in vigore

## **PARTE PRIMA**

### **EROGAZIONE DI BENEFICI E CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE**

#### ***Articolo 1 ó Oggetto e finalità***

La parte prima del presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di contributi in campo sociale.

Nell'ambito del più complessivo ambito di intervento di sostegno e sviluppo alla persona e al nucleo familiare, il Servizio Sociale propone una serie di azioni che, privilegiando beni e servizi, non escludano misure di natura economica orientate a salvaguardare, oltre che le condizioni materiali delle persone, anche quelle connesse al mantenimento o al perseguimento di equilibrate situazioni di vita per le persone in stato di bisogno.

#### ***Articolo 2 ó Destinatari***

Gli aiuti economici e non, sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune di Cortenuova che abbiano riconosciuta da parte del Servizio, una condizione di disagio sociale-economico-relazionale, tale da configurare il rischio di mancata possibilità di sussistenza, mantenimento della dignità personale e inclusione sociale.

Nel rispetto del Progetto socio-assistenziale, concordato con l'Assistente Sociale, gli aiuti possono essere rivolti ai soggetti in possesso di Attestazione I.S.E.E. con valore inferiore alla soglia individuata annualmente dalla Giunta comunale.

In seguito alla valutazione da parte dell'Assistente Sociale di situazioni che presentino carattere di particolare vulnerabilità socio-economica incolpevole, può essere prevista l'erogazione di contributi anche a soggetti che presentino Attestazione I.S.E.E. con valore superiore alla soglia individuata dalla Giunta.

#### ***Articolo 3 ó Modalità di accesso***

Il cittadino residente o coloro che formalmente agiscono per suo conto presentano richiesta di sostegno economico al Servizio Sociale del Comune di Cortenuova.

Il Servizio Sociale mette a disposizione specifica documentazione per la presentazione delle richieste.

#### ***Articolo 4 ó Valutazione delle domande di ammissione e procedure di erogazione***

L'Assistente Sociale raccoglie la domanda e acquisisce le informazioni necessarie (composizione del nucleo familiare e/o coppia genitoriale, rete parentale, condizione economica, stato di salute, condizione lavorativa, condizioni abitative, presenza nel nucleo familiare di minori, anziani, disabili o soggetti a rischio di esclusione sociale) mediante una serie di colloqui.

Se necessario si avvale dell'ausilio degli uffici competenti per verificare le informazioni dichiarate nella domanda e raccolte nel corso dell'istruttoria. Il tutto nel rispetto dell'attuale normativa in materia di privacy e trattamento dei dati (D.Lvo 196/2003 e ss.mm.ii.).

Acquisiti e valutati i dati relativi al richiedente, l'Assistente Sociale predispone un intervento attraverso la condivisione e la sottoscrizione con l'utente di un contratto volto al superamento dello stato di bisogno e/o di disagio e propone la concessione o meno del contributo economico.

Il piano può essere definito in modo autonomo dal Servizio Sociale del Comune o adottato in collaborazione con altri servizi (Centro di Salute Mentale, Sert, Servizi Sociali degli Istituti carcerari, Servizio Minori etc.).

L'Assistente Sociale, dopo aver valutato la volontà dell'utente ad intraprendere il percorso delineato nel contratto esprime il proprio parere opportunamente motivato, circa l'erogazione della prestazione economica, per il tempo che ritiene congruo al superamento dello stato di bisogno e/o di disagio fino a un massimo di 6 mesi rinnovabili.

Le schede di sintesi, insieme agli atti e documenti raccolti nel corso dell'istruttoria, restano nel fascicolo relativo all'interessato.

A tutti i richiedenti verrà data comunicazione formale dell'esito del procedimento.

Il responsabile del caso è tenuto a verificare il rispetto del progetto individualizzato e ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze ed irregolarità e un utilizzo delle provvidenze economiche difforme dalla destinazione prestabilita, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare le prestazioni e di attivare le procedure atte al recupero delle somme erogate.

Il parere definitivo circa l'erogazione del contributo è di competenza del Responsabile del Settore Sociale che, dietro autorizzazione dell'organo esecutivo, provvede con apposita determinazione.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dall'assistente sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa dal destinatario, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario e/o del suo nucleo familiare.

Il cittadino richiedente, che non si ritiene soddisfatto del provvedimento assunto, può presentare opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'esito della sua domanda.

L'opposizione scritta dovrà essere indirizzata al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Cortenuova e dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame.

Il Responsabile riesamina la posizione dando risposta entro i successivi 30 giorni.

### ***Articolo 5 ó Criteri Erogazione di contributi economici***

#### **A) Contributi economici straordinari**

Per "Contributo Economico Straordinario" si intende un'erogazione economica per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari per spese improvvise e non programmate (es. sfratto, spesa sanitaria o funeraria) che incidono sul reddito mensile determinandone la riduzione al di sotto del reddito minimo di inserimento e normalmente sono erogati in un'unica soluzione.

#### **B) Contributi economici ordinari**

Il contributo economico ordinario, è finalizzato al superamento della situazione di inadeguatezza del reddito e delle difficoltà economiche che il nucleo familiare deve affrontare.

Nel rispetto degli atti normativi e regolamentari ed in conformità con le modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), per l'erogazione di contributi e sussidi economici, non diversamente disciplinati dalla normativa statale e regionale, viene stabilito il criterio di effettuare una valutazione socio-economica tramite valore I.S.E.E. ed ulteriori criteri di valutazione sociale e verificare la condizione per l'accesso alla erogazione dei contributi in base al superamento o meno di una soglia I.S.E.E. uniforme a livello territoriale che viene convenzionalmente agganciata al valore della pensione minima INPS.

La misura del contributo da concedersi è conseguentemente determinata con una duplice ed alternativa modalità tecnica:

1) non oltre la differenza tra il valore I.S.E.E. della persona o del nucleo rispetto al valore soglia I.S.E.E. della pensione minima INPS, quale contributo massimo erogabile, determinando, con elementi e valutazione discrezionale tecnica, la misura concreta del contributo in base alla situazione socio-economica della persona o del nucleo beneficiario e predisponendo un piano di intervento individualizzato, che deve essere accettato e sottoscritto dalla persona o dal nucleo beneficiario, quale condizione per l'erogazione del contributo e/o del sussidio;

oppure in situazioni particolari

2) la misura del contributo potrà superare la suddetta differenza, in ragione di particolari condizioni di bisogno ed in relazione alla situazione socialmente fragile, in base a precisa valutazione del servizio sociale, nel rispetto del intervento individualizzato che deve essere accettato, attivamente partecipato e controfirmato, quale condizione per l'erogazione stessa del contributo.

#### ***Articolo 6 ó Attività e inclusione sociale***

Ogni qualvolta i beneficiari dei contributi oggetto del presente regolamento presentino caratteristiche idonee al coinvolgimento proattivo nello svolgimento di attività finalizzate all'inclusione sociale ed alla realizzazione di attività di volontariato e/o azioni socialmente utili finalizzate alla gestione coordinata di beni comuni, sarà cura del Servizio Sociale attivare progetti specifici all'uopo inseriti all'interno degli obiettivi dell'intervento concordato.

#### ***Articolo 7 ó Concessione di contributi economici erogati a nuclei familiari in cui sono presenti minori***

Richiamato quanto definito nei precedenti articoli, in particolare in relazione ai contributi erogati ai nuclei familiari con presenza di minori, l'Assistente Sociale, oltre ai criteri precedentemente elencati, valuta primariamente gli obiettivi del piano d'intervento orientati alla tutela del minore, anche avvalendosi di strumenti specifici quali la visita domiciliare e/o il coinvolgimento di realtà istituzionali e sociosanitarie territoriali.

#### ***Articolo 8 ó Controlli***

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche ed attestazione I.S.E.E. presentate in ordine alla richiesta dei contributi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinati dalla normativa vigente.

#### ***Articolo 9 ó Amministrazione Trasparente***

Nel rispetto delle norme previste D.Lvo 33/2013 e ss.mm.ii. l'ente erogatore provvede agli adempimenti previsti.

#### ***Articolo 10 ó Esclusioni***

Si potrà procedere all'esclusione delle domande per la concessione del beneficio nei seguenti casi:

- accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere per difformità e/o di omissioni rilevate fra quanto dichiarato e le verifiche effettuate presso gli archivi delle Amministrazioni certificanti o fra quanto dichiarato e gli effettivi consumi/utenze;
- assenza di motivazione in ordine alle inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo.

## **PARTE SECONDA**

### **ALTRE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI**

#### ***Articolo 11 ó Oggetto***

La parte seconda del presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

#### ***Articolo 12 ó Finalità***

Il Comune di Cortenuova, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione nonché dello statuto, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, dei singoli ed associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.

Le norme della seconda parte del regolamento sono finalizzate:

- a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi (al di fuori del campo sociale), vantaggi economici e del patrocinio;
- a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la concessione ed il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'articolo 1 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

#### ***Articolo 13 ó Definizioni***

Ai fini della seconda parte del presente regolamento si intende:

- patrocinio: l'adesione simbolica del Comune di Cortenuova ad un'iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il Comune ed il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento, per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per l'Amministrazione;
- vantaggio economico: l'attribuzione di benefici, diversi da erogazione di denaro, sotto forma di prestazioni di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'ente, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
- contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

#### ***Articolo 14 ó Materie escluse dall'ambito di applicazione***

Le disposizioni della presente seconda parte di regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, disciplinate da specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- contributi e sussidi economici agli studenti ed alle scuole di ogni ordine e grado per interventi che rientrano nella programmazione annuale dell'attività didattica e dell'offerta formativa, salvo che sia diversamente stabilito;

- forme di sostegno alle persone fisiche che si trovino in particolari condizioni di disagio riguardanti il campo dell'assistenza sociale (regolamentato dalla parte prima).

### ***Articolo 15 ó Soggetti beneficiari***

Salvo quanto diversamente previsto dal regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

- le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lvo 165/2001 e ss.mm.ii.;
- le libere forme associative, gli enti privati, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune di Cortenuova;
- altri soggetti, anche privati, che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata;

Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso ad enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, ad enti di promozione sociale ed Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali.

### ***Articolo 16 ó Soggetti non beneficiari***

Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici, liste civiche ed organizzazioni sindacali.

I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

### ***Articolo 17 ó Criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio***

I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri:

- a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale o dello Statuto comunale;
- b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune di Cortenuova e del suo territorio;
- c) assenza di lucro e di utili derivanti dalle iniziative;
- d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
- e) realizzazione nel territorio del Comune di Cortenuova o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;

In deroga al comma 1 lettera c), l'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:



- a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
- b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Cortenuova e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore del Comune e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per la città stessa, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro e che si chiudano in disavanzo economico.

### ***Articolo 18 ó Richiesta e concessione di contributi***

Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

Ogni anno, il Comune individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo per l'anno successivo, con indicazione del preventivo dell'iniziativa.

È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, previo reperimento delle relative risorse e per iniziative di particolare rilievo per significatività dell'apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale, di prendere in considerazione domande di contributo presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito bando o fuori dai termini fissati dal bando stesso e comunque almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del responsabile competente o, nei casi dubbi, indicato dalla Giunta stessa. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

Il responsabile del settore competente con propria determinazione è autorizzato a concedere il contributo nella stessa misura di quello fissato dalla Giunta comunale per la prima edizione qualora l'iniziativa si ripeta in più edizioni annuali.

Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 50% dell'ammontare delle spese suddette. Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori ai



10.000 euro, incrementabili fino a 20.000 euro per la gestione degli immobili di proprietà comunale per i quali si applica il principio di sussidiarietà orizzontale.

Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

### ***Articolo 19 ó Richiesta e concessione di vantaggi economici***

Le domande di vantaggio economico devono essere formulate almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento.

Il vantaggio economico è concesso con determinazione del responsabile dell'ufficio, su istruttoria e proposta motivata del responsabile di procedimento competente.

La determinazione deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
- c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

Nel caso di concessione di vantaggi economici e di contributo per la medesima iniziativa, si applica il limite come fissato al precedente articolo 18.

### ***Articolo 20 ó Richiesta e concessione del patrocinio***

Le domande di patrocinio devono essere formulate almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente articolo 19.

Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

Il patrocinio è concesso con lettera del Sindaco su istruttoria del responsabile competente per materia o, nei casi dubbi, individuato dal Sindaco. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.

Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono

periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento.

### ***Articolo 21 ó Obblighi dei soggetti beneficiari***

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

- a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
- b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
- c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione. Gli utilizzatori debbono presentare, pena la decadenza, per attività continuative, una polizza assicurativa a copertura del rischio locativo a carico del locatario. Nel caso di eccessivi consumi energetici (luce e gas) non giustificabili con l'utilizzo dei locali a sede dell'associazione e quindi con consumi limitati alle sole ore di effettivo utilizzo, il Comune chiederà il rimborso per i consumi in eccedenza.
- d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
- e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

### ***Articolo 22 ó Promozione e divulgazione delle forme di sostegno***

I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "con il patrocinio del Comune di Cortenuova" o "con il contributo del Comune di Cortenuova".

Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Cortenuova per la preventiva visione e approvazione.

La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Cortenuova limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

### ***Articolo 23 ó Rendicontazione***

Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare:

a) in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 120 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:

aa) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.

Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per il successivo anno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il responsabile competente per materia cura la comunicazione tempestiva di tale circostanza al Sindaco/Assessore, nonché agli altri responsabili dell'ente.

ab) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), ove richiesta.

Qualora la relazione non pervenga entro il termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 2 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il responsabile che ha curato l'istruttoria provvede a comunicare tempestivamente tale circostanza al Sindaco/Assessore, nonché agli altri responsabili dell'ente.

b) in caso di vantaggio economico, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:

ba) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;

bb) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 5 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il responsabile competente cura la tempestiva comunicazione di tale circostanza al Sindaco/Assessore, nonché agli altri responsabili dell'ente.

c) in caso di contributo, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:

ca) relazione illustrativa dell'attività svolta;

cb) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente

regolamento per i successivi 5 anni. È fatto obbligo al responsabile competente di comunicare detta circostanza al Sindaco/Assessore, nonché agli altri responsabili dell'ente.

Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal presente regolamento. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione ed in caso di minor disavanzo economico in misura ridotta fino al pareggio.

Qualora il Comune di Cortenuova risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

#### ***Articolo 24 ó Controlli***

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sia nel corso dell'iniziativa.

Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Cortenuova, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

#### ***Articolo 25 ó Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza ed informazione***

Sono a carico del responsabile dell'ufficio competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

#### ***Articolo 26 ó Albo dei beneficiari***

Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell'Albo dei beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni, a cura dell'Ufficio Segreteria entro il mese di giugno dell'anno successivo.

I benefici economici sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente regolamento.

L'Albo dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale Comunale per la libera visione e presa d'atto.

#### ***Articolo 27 - Persone temporaneamente dimoranti***

Per le persone temporaneamente presenti, il Comune ove possibile attiva interventi di natura economica (ad es: acquisto biglietti di viaggio, ecc.), atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, dandone notizia tempestiva agli Enti competenti, individuati secondo la normativa vigente, e richiedendo a tali Enti l'assunzione del caso e dei relativi oneri assistenziali, ove previsto, il rimborso degli oneri eventualmente sostenuti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti

## **PARTE TERZA**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### ***Articolo 28 - Riservatezza e trattamento dei dati personali***

Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali e l'ufficio di piano e possono essere in caso di necessità trasmessi a terzi, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e garantirne l'erogazione; sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge. Titolare del trattamento è il Comune. Responsabile del trattamento è il Responsabile competente.

#### ***Articolo 29 - Abrogazioni***

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni atto che sia in contrasto con il presente regolamento. È abrogata altresì ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto disposto con il presente atto.

#### ***Articolo 30 - Regolamentazione di servizi***

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi, prestazioni o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa espresso rinvio agli appositi regolamenti o criteri di indirizzo.

#### ***Articolo 31 - Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, dopo l'esecutività della delibera approvativa, ai sensi dell'art. 67.2 del vigente statuto comunale.

Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale modificazione del presente regolamento.